



Lunedì 01/09/2025

## **Non basta la fattura: così la Cassazione chiude alle operazioni inesistenti**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In tema di deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva la Corte di Cassazione Civile (Ordinanza n. 22490, 4 agosto 2025) ha ribadito un principio più volte affermato: nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza. A tale scopo, tuttavia, non è sufficiente esibire la fattura, né dimostrare la regolarità formale della contabilità o dei mezzi di pagamento utilizzati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Più precisamente, l'onere posto a carico dell'Amministrazione può ritenersi assolto, quando vengano forniti validi elementi anche sotto forma di indizi attendibili, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54, comma 2, del d.P.R. 633/1972 idonei a dimostrare, in modo certo e diretto, l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione.

È

Sarà poi il giudice di merito che, solo dopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio, sia singolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l'eventuale prova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell'atto impositivo.

Nel caso specifico, osserva la Corte di Cassazione, i giudici di merito non hanno applicato correttamente tali principi, limitandosi a procedere ad un esame parcellizzato dei vari elementi indiziari, posti dall'Ufficio a fondamento dell'inesistenza delle operazioni contestate.

<https://www.cortedicassazione.it>